



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

Pasquale D'Ascola

Adriana Doronzo

Giacomo Maria Stalla

Giulia Iofrida

Enzo Vincenti

Laura Tricomi

Antonella Pagetta

Giuseppe Grasso

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Primo Presidente

Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Presidente di Sezione Rel./Est.

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

DISCIPLINAR
E AVVOCATI

Ud.07/07/20

26 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13458/2026 R.G. proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;

-intimato-

nei confronti di

Procuratore Generale della Corte Cassazione



avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense di Roma n. 207/2026, depositata il 13/05/2026.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dal Presidente Enzo Vincenti;

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Visonà, che ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare e del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. - Con decisione notificata il 24 settembre 2021, il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Bologna applicava all'Avvocato incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione forense per mesi otto, ritenendolo responsabile sotto il profilo deontologico dei fatti relativi ad una procedura di amministrazione di sostegno contestatigli nel procedimento penale conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.I.P. di Parma il 13-21 novembre 2014.

2. - L'Avvocato incolpato impugnava la decisione del CDD dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF), censurando la sussistenza dell'addebito disciplinare.

2.1. - Il CNF, con sentenza resa pubblica il 13 maggio 2026, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale ad impugnare.

A fondamento della decisione il giudice disciplinare osservava che il ricorso era stato sottoscritto unicamente dal difensore dell'incolpato privo di procura speciale, "circostanza confermata dallo stesso difensore in udienza".

Il CNF, pertanto, riteneva che la mancanza della procura speciale, richiesta dall'art. 60, comma quarto, del r.d. n. 37 del 1934, comportasse l'inammissibilità del ricorso, non potendo trovare applicazione la sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c., novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, "in quanto tale nuovo regime si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28



febbraio 2023 (secondo il disposto dell'art. 35, comma 1, del richiamato d.lgs.), mentre il procedimento che ci occupa risulta instaurato in epoca precedente a tale data essendo stato notificato il ricorso il 25 ottobre 2022".

3. – Per la cassazione di tale sentenza l'Avvocato incolpato ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, chiedendo, altresì, che venga sospesa l'efficacia esecutiva della decisione impugnata.

4. – Con decreto presidenziale del 24 giugno 2026, la trattazione del ricorso, con riguardo sia al fondo dell'impugnazione, che all'istanza di sospensiva, è stata fissata con abbreviazione dei termini di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c., concedendo termini per deposito di memorie al ricorrente, all'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) e al pubblico ministero.

4. – Non ha svolto attività difensiva il COA intimato; il ricorrente e il pubblico ministero hanno depositato memoria, quest'ultimo concludendo per l'infondatezza del ricorso e il rigetto dell'istanza cautelare.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l'unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 182, comma secondo, c.p.c., per non aver il CNF – in contrasto con precedente pronuncia (n. 63 del 2022) resa dal medesimo Consiglio in applicazione dell'art. 182 c.p.c. "nel testo modificato dall'art. 46 L. n. 46/2009" – disposto il rinvio della trattazione del procedimento "concedendo termine al ricorrente per regolarizzare la produzione in giudizio della procura speciale alle liti conferendola al proprio difensore già iscritto all'albo dei patrocinanti avanti le giurisdizioni superiori".

2. – Il motivo è infondato.

2.1. – Il dato normativo di settore da cui occorre muovere è costituito dall'art. 60, quarto comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (richiamato dagli artt. 36 e 37 della legge n. 247 del 2012), che



espressamente consente il patrocinio dinanzi al CNF unicamente all'avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. n. 1578 del 1933, che sia "munito di mandato speciale".

Da tale premessa si snodano taluni corollari, come messo in evidenza da queste Sezioni Unite in fattispecie in parte sovrapponibile a quella in esame (Cass., S.U., n. 33571 del 22 dicembre 2025, da cui sono tratte le citazioni che seguono).

2.2. - Va, in primo luogo, ricordato che "in mancanza della sottoscrizione del ricorso al CNF (anche) da parte del ricorrente a titolo personale" non è possibile "ritenere il ricorso stesso proposto personalmente dalla parte", risultando, poi, impossibile anche "una successiva ratifica dell'incolpato".

E ciò in ragione del principio che l'istituto della ratifica, con effetti retroattivi, degli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza "non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica" (tra le molte, con riferimento al ricorso per cassazione, Cass., S.U., n. 37434/2022 e Cass. n. 20562/2025).

Il necessario conferimento della procura prima della pubblicazione del provvedimento da impugnare, perché la stessa possa reputarsi 'speciale', imponendosi al riguardo una specifica valutazione della sentenza oggetto dell'impugnazione, è, infatti, principio (già enunciato in molte occasioni, tra cui: Cass. n. 27724/2005; Cass. n. 929/2012; Cass.



n. 8741/2017; Cass. n. 36827/2022) che è stato ribadito anche successivamente alla citata Cass. S.U., n. 2075/2024 (tra le altre: Cass. n. 8334/2024; Cass. n. 19905/2024; Cass. n. 12628/2025).

La conclusione è, pertanto, "l'inammissibilità del ricorso che sia proposto da difensore non munito di mandato speciale, difettando in tal caso un requisito indispensabile per espressa previsione di legge, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio".

E nel caso di specie non è contestato che il difensore dell'incolpato non fosse munito di procura speciale ad impugnare dinanzi al CNF la decisione del CDD di Bologna (p. 7 della sentenza impugnata; p. 3 del ricorso).

2.3. – Ciò posto, la decisione assunta dal CNF con la sentenza impugnata si palesa corretta perché, alla stregua del principio enunciato da questa Sezioni Unite con la sentenza n. 37434 del 2022 (successivamente, in senso conforme, tra le altre Cass. n. 28251/2023 e la citata Cass., S.U., n. 33571/2025, pronunciata, come detto, in controversia riguardante impugnazione dinanzi al CNF), l'art. 182, comma secondo, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009 – anteriore alla novellazione recata dal d.lgs. n. 149/2022 a decorrere dal 28 febbraio 2023 -, non consente di 'sanare' l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura".

E nel caso di specie trova senz'altro applicazione la norma anzidetta nella formulazione previgente alla novella del 2022 – che, come detto, ha effetto dal febbraio 2023 -, giacché il ricorso dinanzi al CNF è stato notificato dall'incolpato il 25 ottobre 2022.

3. – Il ricorso va, dunque, rigettato, con assorbimento dell'esame dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.



Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva del COA rimasto soltanto intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente ivi riportati, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione, in data 7 luglio 2026.

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

